



# CITTÀ DI POTENZA

## UNITÀ DI DIREZIONE "RISORSE FINANZIARIE"

### Servizio Tributi ed Entrate

**Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC).**

#### Relazione istruttoria/illustrativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 688, del su citato articolo 1 della Legge 147/2013, prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC).

La Tariffa Rifiuti Corrispettiva, così come previsto dal su citato comma 688, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero ACTA Spa, società interamente partecipata dal Comune di Potenza.

Le rilevazioni effettuate nel corso del 2018, ai fini della commisurazione delle quantità di rifiuto prodotte, hanno evidenziato la necessità di individuare un diverso sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti rispetto a quello originariamente configurato.

In particolare, il Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti ACTA SpA ritiene che, per l'attuazione di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, sia più efficiente implementare un sistema basato sull'associazione elettronica delle singole utenze (domestiche e non) con un codice a barre da apporre sui sacchetti utilizzati per il conferimento dei rifiuti. All'atto della raccolta il codice a barre sarà rilevato con un sistema di lettura digitale ed in tempo reale trasferito via wireless al server, ai fini della fatturazione della quota variabile della Tariffa.

Considerato che nel corso del 2019 sarà avviata la necessaria sperimentazione di questo innovativo sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, pertanto, nelle more della sua definitiva implementazione, si rende necessario definire criteri di ripartizione dei rifiuti effettivamente raccolti tra le differenti fasce di utenza che consentano di assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Carmela GERARDI

Considerato altresì che, relativamente all'implementazione dei dati rivenienti dalla banca dati anagrafica, difficoltà di ordine tecnico consentono al momento di gestire solo le informazioni contenute nella LAC e non anche le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute in corso d'anno e che, pertanto, ai fini della rideterminazione della tariffa dovuta dalle utenze domestiche e dell'eventuale rimborso spettante, si rende sempre necessaria la presentazione di idonea istanza da parte dell'interessato.

Ritenuto pertanto opportuno apportare le seguenti modifiche della disciplina regolamentare della Tariffa Rifiuti Corrispettiva:

1. prevedere che, nella fase di prima applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva e, comunque, fino al completamento delle fase sperimentale propedeutica all'introduzione del nuovo sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza sia determinata, ai fini della commisurazione della parte variabile della Tariffa, applicando i coefficienti Kb e Kd di cui alle Tabelle, rispettivamente, 2 e 4 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999, sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente raccolto dal gestore del servizio per l'anno di riferimento;
2. abrogare il comma 2 dell'art. 31, avente ad oggetto la liquidazione d'ufficio dei rimborsi dovuti all'utenza domestica nell'ipotesi di variazione in corso d'anno del numero dei componenti il nucleo familiare.

Visto il decreto 20 aprile 2017, con cui il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Atteso che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento il bilancio di previsione, anche se adottati successivamente a tale data, purché deliberati nei termini di approvazione del citato bilancio.

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Preso atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, è stato differito al 31 marzo 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi



ORIGINALE  
II. SEGRETARIO GENERALE  
Carmelo GERARDI

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi nel termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- i commi 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

### DELIBERAZIONE

1. Modificare, per le motivazioni riportate in narrativa, il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, come segue:
  - a) Aggiungere all'articolo 15, concernente la commisurazione della parte variabile della Tariffa, il seguente comma 14:

*In fase di prima applicazione della Tariffa e, comunque, fino al completamento della fase sperimentale propedeutica all'introduzione di un nuovo sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza è determinata, ai fini della commisurazione della parte variabile della Tariffa, applicando i coefficienti Kb e Kd di cui alle Tabelle, rispettivamente, 2 e 4 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999, sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente raccolto dal gestore del servizio per l'anno di riferimento.*
  - b) abrogare il comma 2 dell'art. 31, concernente la previsione del rimborso d'ufficio da parte del gestore dei crediti maturati dall'utenza in relazione a variazioni intervenute in corso d'anno del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Risorse Finanziarie  
Dott.ssa Carmela Gerardi**

**L'Assessore ai Servizi Finanziari-Patrimonio  
Dott. Luigi VERGARI**

Potenza, 15 marzo 2019



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Carmela GERARDI

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**  
**FAVOREVOLE**

Potenza, 15 marzo 2019

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Risorse Finanziarie  
Dott.ssa Carmela Gerardi**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**  
**FAVOREVOLE**

Potenza, 15 marzo 2019

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Risorse Finanziarie  
Dott.ssa Carmela Gerardi**



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Carmela GERARDI